



**COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

SCHEMA DI

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA BISSATI
PER GLI ANNI SCOLASTICI: 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029**

L'anno duemilaventisei, il mese di _____ il giorno _____, presso la sede del
Comune di Castellazzo Bormida

TRA

- il Comune di Castellazzo Bormida, proprietario della Palestra Comunale sita in Via Bissati, adiacente all'edificio che ospita la Scuola Primaria "G. Scavia", nella persona della Responsabile dei Servizi Tecnici Arch. Paola Tardito nata ad Acqui Terme il 06/06/1967;

E

- il/la sig./sig.ra _____, nato/a a _____ il _____ in
qualità di _____ della _____, con
sede in Via _____ n. _____, _____;

è stipulata la presente

CONVENZIONE

per l'uso dei locali della Palestra Comunale, siti in Castellazzo Bormida Via Bissati fine di
svolgere attività sportiva non agonistica.

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Oggetto della presente convenzione è la concessione in uso temporaneo ed in orario extrascolastico della palestra comunale di Castellazzo Bormida sita in Via Bissati alla associazione/soggetto contraente, per lo svolgimento di attività sportiva non agonistica.
2. L'utilizzo della struttura viene concesso con precedenza in favore delle associazioni aventi sede nel territorio del Comune di Castellazzo Bormida, alle quali verrà riservata la scelta prioritaria in ordine alle giornate di utilizzo.
3. Le associazioni/soggetti richiedenti con sede al di fuori del territorio del Comune sono ammesse all'utilizzo in relazione alle positive ricadute sul territorio dell'attività svolta, valutabili sia in termini di residenza dei fruitori, sia in termini di svolgimento di attività sportive che coinvolgono minori con finalità ludiche ed educative.
4. La convenzione è valida esclusivamente per i giorni e gli orari indicati nel calendario allegato sub 1) al presente atto per l'anno scolastico 2026-2027. Per gli anni scolastici 2027-2028 e 2028-2029 la responsabile servizi alla persona provvederà a concordare con le associazioni convenzionate il calendario di utilizzo entro il mese di agosto di ciascun anno.

5. Resta fermo che l'uso prioritario della struttura rimane riservato all'Istituto Comprensivo "G. Pochettino" di Castellazzo Bormida per lo svolgimento dell'attività sportiva rientrante nell'attività didattica.
6. L'articolazione oraria di cui al comma 4 viene così definita in accordo con il competente organo scolastico che ha la possibilità di opporsi solo per motivate esigenze didattiche o organizzative in ordine alla compatibilità con le ordinarie attività scolastiche, come stabilito dalla Legge 7 aprile 2026, n. 53. Il competente organo scolastico ha l'obbligo, all'atto dell'approvazione o dell'aggiornamento del piano triennale dell'offerta formativa, di comunicare al Comune le attività didattiche e sportive della scuola che impediscono l'utilizzo, anche parziale, dell'impianto.
7. L'uso potrà avvenire esclusivamente negli orari liberi dalle attività scolastiche dell'istituto, che metterà a disposizione gli impianti idonei e puliti, non oltre le ore 17.00, fatte salve contingenti necessità rappresentate dall'Istituto e comunque comunicate, in via preventiva con congruo termine al Comune.
8. L'uso degli impianti è consentito esclusivamente alle Associazioni cui è affidata la gestione dell'impianto.
9. Gli impianti devono essere utilizzati esclusivamente per finalità sportive, di promozione dello sport amatoriale, dilettantistico e professionale. L'attività svolta deve essere compatibile con l'esigenza di salvaguardia delle proprietà tecnico - funzionali delle strutture concesse. L'utilizzo non può pregiudicare il buono stato degli edifici e delle attrezzature, non può essere contrario ai fini propri di edifici pubblici destinati a scopi formativi ed educativi e deve riguardare iniziative sportive o formativo - sportive a favore di adulti, minori, anziani, o disabili.

Art. 2 - Durata. Cause di scioglimento

1. La presente convenzione ha durata **triennale**, decorrente dalla stipula del presente atto e fino al termine del 30/06/2029.
2. L'Associazione deve adempiere alle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione con la massima diligenza richiesta da una struttura scolastica. Qualora durante il periodo di utilizzo dovessero emergere criticità, il Comune provvederà a contestare le violazioni rilevate. Le contestazioni verranno disposte con provvedimento scritto previo contraddittorio con l'Associazione, la quale avrà diritto di presentare le proprie giustificazioni entro 5 gg lavorativi dal ricevimento della contestazione (che potrà avvenire con qualsiasi mezzo idoneo: posta elettronica, fax o lettera raccomandata). In caso di emissione di tre contestazioni durante il periodo di validità della convenzione la stessa sarà risolta nei confronti dell'Associazione inadempiente agli obblighi convenzionali.
3. Il Comune di Castellazzo Bormida si riserva la possibilità di scioglimento anticipato della presente convenzione per motivi di pubblico interesse nonché in caso di gravi violazione degli obblighi e divieti previsti nella stessa.

Art. 3 - Obblighi dell'Associazione.

1. L'associazione contraente, a fronte dell'utilizzo della palestra comunale, motivato dallo svolgimento della pratica sportiva, attività considerata di pubblica utilità, si impegna a:
 - a) al pagamento di un contributo forfettario da versare con cadenza trimestrale e pagamento anticipato entro i mesi di settembre, dicembre e marzo di ciascun anno, nella misura di: € **20/ora** determinata con deliberazione di G.C. n. __ del __/__/2026, sulla base delle ore di utilizzo preventivamente individuate in apposito calendario, secondo le modalità indicate nell'art 1 comma 4). Le parti concordano che il predetto contributo forfettario è parametrato al costo medio dell'energia (energia elettrica e gas metano) sostenuto dal Comune per la gestione dell'impianto. Qualora il costo medio unitario dell'energia registrato nel trimestre di riferimento subisca un incremento superiore al limite del 25% (soglia di franchigia) rispetto al prezzo assunto a base

d'asta/accordo al momento della sottoscrizione del contratto (pari a € ... per kWh/e € .. Smc, ogni onere incluso), il Comune avrà facoltà di applicare un adeguamento del costo orario di utilizzo.

Tale adeguamento si applicherà nella misura della quota percentuale eccedente la predetta soglia di tolleranza del 25%. L'eventuale congruaggio tariffario sarà calcolato con periodicità annuale. L'adeguamento tariffario decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione formale trasmessa dal Comune all'utilizzatore, corredata dalla documentazione attestante l'aumento dei costi delle utenze registrato dal gestore della rete

Il mancato pagamento anche di una sola tranches di rimborso sarà causa di risoluzione anticipata della presente convenzione. In caso di mancata fruizione della palestra per utilizzo da parte dell'Istituto G. Pochettino di Castellazzo Bormida, le ore non fruite potranno essere recuperate. Il recupero dovrà avvenire, previa richiesta scritta da far pervenire al Comune almeno tre giorni lavorativi antecedenti, entro il mese di luglio di ciascun anno. In caso in cui la stessa non venga presentata, o venga presentata fuori dai termini anzidetti, verrà meno la possibilità di recupero delle ore non fruite e non si potrà dar luogo ad alcun rimborso.

- b) a salvaguardare lo stato dei locali e delle attrezzature ivi esistenti, nonché a restituire queste ultime nello stesso stato in cui vengono consegnate.
- c) ad assumere a proprio carico l'onere anche economico di eseguire accurata pulizia ed igienizzazione dei locali utilizzati compreso bagno e spogliatoio.
- d) al rispetto degli orari stabiliti.
- e) ad un comportamento disciplinato, rispettoso e corretto durante l'attività degli Istruttori e degli allievi consoni alla funzione educativa della scuola;
- f) alla salvaguardia delle attrezzature sportive della scuola; - prima dell'uso della palestra.
- g) designare, quale responsabile della corretta esecuzione della presente convenzione il/la sig./sig.ra _____ nato/a a _____ il _____ tel. _____ cell. _____ e mail _____.
- h) assolvere autonomamente alla pulizia e sanificazione dei locali utilizzati, dopo ogni uso procurando a proprie spese tutti i prodotti di detersione e sanificazione necessari.
- i) provvedere a tutti gli adempimenti necessari per garantire la funzionalità dell'impianto e delle attrezzature al termine di ogni utilizzo.
- j) tenere aggiornato apposito registro, depositato nei locali palestra, nel quale firmare ed annotare l'ingresso e l'uscita dai locali, il giorno di effettuazione delle pulizie ed eventuali altre comunicazioni/segnalazioni che si rendessero necessarie in ragione dell'uso dei locali.
- k) all'utilizzo di sole attrezzature idonee per l'attività sportiva.
- l) Garantire il servizio di prima assistenza sanitaria (cassetta di prima medicazione);
- m) Garantire il corretto funzionamento del defibrillatore messo a disposizione dal Comune ovvero in dotazione all'associazione e la presenza di personale formato all'uso;
- n) segnalare al Comune e per conoscenza al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo G. Pochettino di Castellazzo Bormida, mediante comunicazione scritta effettuata anche avvalendosi del registro di cui al comma 1 lett. j), eventuali danni o disfunzioni, compresa la mancata pulizia dei locali, riscontrati all'inizio della propria fascia oraria d'utilizzo, ovvero verificatisi durante l'uso, entro le 24 ore successive.
- o) assumere ogni responsabilità per eventuali danni che dall'uso dei locali e/o delle attrezzature possano derivare a persone o cose ed esonerare l'Ente concedente da qualsiasi responsabilità di natura civile e/o penale per eventuali sinistri che dovessero verificarsi durante l'attività. A tale proposito l'Associazione dovrà stipulare idonea polizza per gli infortuni occorsi agli atleti durante l'attività sportiva. La polizza dovrà essere fornita in originale al Comune debitamente quietanzata dall'assicuratore prima della stipula della presente convenzione.

- p) sollevare il Comune da ogni responsabilità in caso di smarrimento o furto delle cose mobili di proprietà degli atleti i di terzi, comprese attrezzature, lasciate incustodite all'interno e nei pressi della struttura sportiva.
- q) assumere in consegna e custodire con ogni cura le chiavi di accesso alla Palestra provvedendo all'apertura e chiusura dei locali in corrispondenza della fascia oraria assegnata, ed assumendosi l'impegno a non fare copia alcuna delle chiavi medesime;
- r) tenere indenne l'amministrazione pubblica da ogni nuovo o maggiore onere a seguito dell'attuazione della presente convenzione.

Art. 4 - Divieto d'uso e limitazioni

- 1. E' vietata l'organizzazione di manifestazioni agonistiche con la presenza di pubblico.
- 2. E' vietato l'utilizzo della palestra al di fuori delle giornate e degli orari stabiliti nel calendario di utilizzo salvo quanto specificato all'art 3 comma 1 lett a) in ordine al recupero delle ore non fruite.
- 3. E' vietata l'installazione di arredi fissi nonché qualsivoglia supporto fisso o mobile contenente messaggi pubblicitari.

Art. 5 – Controlli

- 1. Il soggetto incaricato a norma dell'art 3 comma 1 lett. g) provvederà ad eseguire i controlli periodici sull'integrità degli impianti e sulla corretta pulizia dei locali ed a riferire al Comune eventuali anomalie riscontrate con la tempistica descritta nell'art. 3 comma 1 lett. m).
- 2. Facoltà di controllo, da esercitarsi con lo strumento del sopralluogo senza preavviso, viene altresì riconosciuta al Comune di Castellazzo Bormida ed al Dirigente dell'Istituto Comprensivo "G. Pochettino". Le risultanze del controllo effettuato dal Dirigente Scolastico verranno comunicate formalmente al Comune di Castellazzo Bormida.
- 3. Qualora a seguito dei sopralluoghi dovessero emergere delle inosservanze agli obblighi assunti con la presente convenzione, il Comune si riserva facoltà di comminare all'associazione le contestazioni con le modalità previste all'art. 2 comma 2 o, eventualmente, la risoluzione anticipata di cui all'art. 2 comma 3.

Art. 6 - Clausola di rinvio

- 1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, si fa espresso rinvio alle norme del Codice Civile in materia di detenzione di beni altrui.

Per il Comune di Castellazzo Bormida:

La Responsabile dei Servizi Tecnici – Arch. Paola Tardito

Per l'Associazione _____:
